



Decreto Dirigenziale n. 30 del 20/05/2014

Dipartimento 52 - Dipartimento della Salute e delle Risorse Naturali

Direzione Generale 5 - Direzione Generale per l'ambiente e l'ecosistema

U.O.D. 16 - UOD Autorizzazioni e rifiuti ambientali di Caserta

Oggetto dell'Atto:

D. LGS. 152/2006 E DGR. N. 82 DEL 6/03/2012. PRESA D'ATTO DELL'ADESIONE ALL'AUTORIZZAZIONE DI CARATTERE GENERALE ALLE EMISSIONI IN ATMOSFERA, RELATIVA AGLI IMPIANTI E ATTIVITA' IN DEROGA DI CUI ALL'ART. 272, COMMA 3, DEL D. LGS. 152/2006 E DELL'ART. 7, COMMA 2, DEL D.P.R. N. 59 DEL 13/03/2013. DITTA "CALZATURIFICIO CANTILE MASSIMO" CON SEDE LEGALE ED OPERATIVA NEL COMUNE DI AVERSA (CE) ALLA VIA LUCREZIO N. 2. ATTIVITA'; "UTILIZZAZIONE DI MASTICI E COLLE CON CONSUMO COMPLESSIVO DI SOSTANZE COLLANTI SUPERIORE A 100KG/G.", DISCIPLINARE TECNICO N. 2 - LETTERA P), FOGLIO 3,

Premesso che:

- l'art. 269, comma 1, del D. Lgs. 152/2006 "Norme in materia ambientale" e ss.mm.ii., così recita "Fatto salvo quanto stabilito dall'articolo 267, commi 2 e 3, dal comma 10 del presente articolo e dall'articolo 272, commi 1 e 5, per tutti gli stabilimenti che producono emissioni deve essere richiesta una autorizzazione ai sensi della parte quinta del presente decreto. L'autorizzazione è rilasciata con riferimento allo stabilimento. I singoli impianti e le singole attività presenti nello stabilimento non sono oggetto di distinte autorizzazioni";
- ai sensi dell'art. 272, comma 2, del D. Lgs. 152/2006 ss.mm.ii., per gli stabilimenti in cui sono presenti esclusivamente gli impianti e le attività di cui alla Parte II dell'Allegato IV alla Parte quinta del citato decreto, l'autorità competente deve adottare, entro 5 anni dall'entrata in vigore della Parte quinta del D. Lgs. 152/2006, apposite autorizzazioni di carattere generale nelle quali, per ogni singola categoria, devono essere stabiliti i valori limite di emissione, le prescrizioni, anche inerenti le condizioni di costruzione o di esercizio, e i combustibili utilizzati, i tempi di adeguamento, i metodi di campionamento e di analisi e la periodicità dei controlli;
- ai sensi dell'art. 268 comma 1 lett. o) della normativa succitata, la Regione Campania è competente all'adozione delle autorizzazioni generali per gli impianti e le attività, di cui al punto precedente, siti nel proprio territorio;
- per i valori limite delle emissioni e le prescrizioni da stabilirsi in base alle migliori tecniche disponibili non possono essere meno restrittivi di quelli previsti dagli allegati 1, 2.3 e 5 alla Parte quinta del D. Lgs. 152/2006;
- per le sostanze non rientranti nei citati allegati l'autorizzazione generale deve stabilire appositi valori limite con riferimento a quelli previsti per sostanze simili sotto il profilo chimico e aventi effetti analoghi sulla salute e sull'ambiente;
- con deliberazione n. 82 del 06/03/2012, pubblicata sul BURC n. 16 del 112 marzo 2012, la Giunta Regionale ha inteso introdurre misure di semplificazione delle procedure amministrative riferite alle autorizzazioni alle emissioni in atmosfera per gli impianti e le attività richiamati dalla predetta normativa, adottando, ai sensi e per gli effetti dell'art. 272, comma 3, l'autorizzazione di carattere generale relativa agli impianti e attività in deroga;
- con la medesima deliberazione, la Giunta Regionale ha fornito le linee di indirizzo e demandato al dirigente dell'Area 05 (ora Direzione Generale per l'Ambiente e l'Ecosistema), il compito di adottare apposito provvedimento per l'approvazione delle schede tecniche per aderire all'autorizzazione di carattere generale per le attività in deroga;
- con Decreto Dirigenziale (D.D.) n. 166 del 23/04/2012 sono state approvate n. 34 schede tecniche per gli impianti e le attività individuati nell'elenco di cui alla parte II dell'allegato IV alla parte V del D. Lgs. 152/2006 e s.m.i., nonché la scheda "Prescrizioni e considerazioni di carattere generale" e lo schema di domanda di autorizzazione generale;
- con D.D. n. 370 del 18/03/2014 sono state revisionate n. 34 schede e, contestualmente, ne è stata inserita una ulteriore denominata "Allegato 21 - v bis) Impianti di essicazione di materiali vegetali impiegati o al servizio di imprese agricole non ricomprese nella parte I del presente allegato";
- con il citato D.D. n. 370/2014, pubblicato sul BURC n. 19 del 24 marzo 2014, è stato abrogato il D.D. n. 166/2012;

- con D.D. n. 591 del 16/04/2014 pubblicato sul BURC n. 27 del 22 aprile 2014, ad integrazione del D.D. n. 370/2014, è stato approvato il nuovo schema di domanda di autorizzazione generale e la scheda "Prescrizioni e considerazioni di carattere generale";
- a seguito dell'emanazione dei suddetti atti, i gestori degli stabilimenti rientranti nelle tipologie degli impianti e delle attività, approvati con il richiamato decreto dirigenziale, hanno l'obbligo di aderire all'autorizzazione generale, usufruendo di modelli semplificati di domanda, mediante la trasmissione dell'istanza da parte del SUAP competente, con i requisiti stabiliti dal D. D. n. 591 del 16/04/2014 al fine di adeguarsi alla vigente modulistica e di evitare l'iter procedimentale della Conferenza di Servizi, fatta salva la possibilità di presentare domanda di autorizzazione ai sensi dell'art. 269 del D. Lgs. 152/2006;
- con D.P.R. n. 59/2013, pubblicato sulla G.U. n. 124 il 29 maggio 2013, è stata approvata la disciplina dell'Autorizzazione Unica Ambientale (AUA), modificando e integrando le Autorizzazioni di Carattere Generale di cui all'art. 272 comma3, del D. Lgs. 152/2006 e ss.mm.ii..

Preso atto che

- il 29/04/2014 il SUAP di Aversa (CE) ha trasmesso la domanda di adesione all'autorizzazione generale per impianti ed attività in deroga art. 272, comma 3, del D.Lgs. 152/2006 ss.mm.ii., acquisita al prot. n. 0292798 del 29/04/2014, della ditta "Calzaturificio Cantile Massimo" legalmente rappresentata dal Sig. Cantile Massimo, nato a Napoli il 23/05/1968, con sede legale ed operativa nel Comune di Aversa (CE) alla Via Lucrezio n. 2, Partita IVA 03469460616, per l'installazione di un nuovo stabilimento per l'attività di "Utilizzazione di mastici e colle con consumo complessivo di sostanze collanti superiore a 100 Kg/g." disciplinare tecnico n. 14, lettera p);
- all'istanza risulta allegata la dichiarazione resa dalla titolare della ditta, con la quale ha comunicato che il proprio impianto non è soggetto ad AUA (Autorizzazione Unica Ambientale), ovvero che non intende avvalersene, in quanto non è soggetto ad altre autorizzazioni per l'attività in argomento;
- alla medesima istanza è stata prodotta la seguente documentazione:
 - a. copia fotostatica del documento di identità in corso di validità;
 - b. ricevuta del versamento di € 78,00 intestato a "Regione Campania per spese amministrative di istruttoria, ai sensi del DGR n. 286 del 16/01/2001, pubblicata sul BURC numero speciale del 15 febbraio 2001";
 - c. relazione tecnica a firma dell'Ing. Angelo Pennacchia, iscritto all'Albo Ingegneri della provincia di Caserta, al n. 1896;
 - d. quadro riepilogativo delle emissioni;
 - e. planimetria dello stabilimento;
 - f. indicazione dei dati catastali: foglio 3, particella 5275;
 - g. dichiarazione che l'insediamento dello stabilimento ricade in zona classificata con codice IT 0601, al § 1.4 del "Piano di risanamento e mantenimento della qualità dell'aria", approvato con D.G.R. 14 febbraio 2006, n. 167 (pubblicata sul BURC n. speciale del 27 ottobre 2006);
 - h. dichiarazione che, sotto i profili urbanistico - edilizio ed igienico - sanitario, l'immobile aziendale è compatibile con l'uso cui è destinato e rispetta tutte le condizioni previste dalle rispettive vigenti normative di riferimento.

Ritenuto di poter prendere atto della domanda di adesione all'autorizzazione di carattere generale alle emissioni in atmosfera, presentata dalla ditta "Calzaturificio Cantile Massimo" legalmente rappresentata dal sig. Cantile Massimo, nato a Napoli il 23/05/1968, con sede legale ed operativa nel Comune di Aversa (CE) alla via Lucrezio n. 2. Attività: "Utilizzazione di mastici e colle con consumo complessivo di sostanze collanti superiore a 100 Kg/g. " disciplinare tecnico n. 14, lettera p).

Dare atto che il presente provvedimento è inviato all'UDCP - Segreteria di Giunta - UOD V Bollettino Ufficiale - BURC per adempiere agli obblighi di pubblicazione di cui all'art. 23 comma 1, lettera a) del D. Lgs. 33/2013.

Visti:

- la Legge Regionale n. 10/98;
- il Decreto Legislativo n. 152/06 e s.m.i.;
- la Delibera di Giunta Regionale Campania n. 82 del 06/03/2012;
- la DGR n. 612 del 29/10/2011 di approvazione del Regolamento n. 12 "Ordinamento amministrativo della Giunta Regionale della Campania", pubblicato sul BURC n. 77 del 16/12/2011;
- il vigente Regolamento n. 12/2011, come successivamente integrato e modificato;
- Decreto Dirigenziale n. 166 del 23/04/2012;
- la DGR n. 478 del 10/09/2012 di approvazione delle strutture ordinamentali Giunta Regionale ai sensi del Regolamento n. 12/2011, pubblicato sul BURC n. 62 del 29 settembre 2012;
- DPR n. 59 del 13/3/2013, pubblicato sulla G.U. 124 del 29/05/2013;
- la DGR n. 427 del 27/09/2013 di conferimento degli incarichi dirigenziali e il relativo allegato "A"
- la DGR n. 488 del 31/10/2013, pubblicata sul BURC n. 62 del 12 novembre 2013, di conferimento degli incarichi dirigenziali e il relativo allegato "1";
- il DPGR n. 302 del 13/11/2013, pubblicato sul BURC n. 63 del 18 novembre 2013, con il quale è stato conferito l'incarico di dirigente della U.O.D. "Autorizzazioni Ambientali e Rifiuti Caserta" della Direzione Generale per l'Ambiente e l'Ecosistema alla dr.ssa Norma Naim;
- Decreto Dirigenziale n. 370 del 18/03/2014, pubblicato sul BURC n. 19 del 24/03/2014;
- Decreto Dirigenziale n. 591 del 16/04/2014, pubblicato sul BURC n. 27 del 22/04/2014.

Alla stregua dell'istruttoria effettuata dalla Responsabile del Procedimento, che ha proposto l'adozione del presente atto, e fatti salvi, comunque, tutti i visti, le autorizzazioni e i nulla osta di altri Enti, propedeutici ed essenziali per l'esercizio dell'attività.

DECRETA

Per quanto espresso in narrativa, che qui si intende integralmente trascritto e riportato:

- 1) di prendere atto, ai sensi dell'art. 272, comma 3, del D. Lgs. 152/2006 ss.mm.ii. e della DGR n. 82 del 6/03/2012, dell'adesione all'autorizzazione di carattere generale alle emissioni in atmosfera, della ditta "Calzaturificio Cantile Massimo", Partita IVA 03469460616, con sede legale ed operativa nel Comune di Aversa (CE) alla via Lucrezio n. 2, per l'attività: "Utilizzazione di mastici e colle con consumo complessivo di sostanze collanti superiore a 100 Kg/g." disciplinare tecnico n. 14, lettera p);
- 2) di obbligare la ditta all'osservanza delle "prescrizioni e considerazioni di carattere generale" approvate con Decreto Dirigenziale n. 591 del 16/04/2014, pubblicato sul BURC n. 27 del 22 aprile 2014;
- 3) di precisare che il presente provvedimento è rilasciato ai soli fini delle emissioni in atmosfera, fatti salvi ogni altro adempimento o autorizzazione cui la ditta è tenuta per legge;
- 4) di stabilire che il presente provvedimento **ha validità di 10 anni**, a decorrere dalla data di emissione del presente decreto, ovvero fino al **20 maggio 2024**;
- 5) di demandare all'ARPAC e alla Provincia di Caserta l'attivazione delle procedure di vigilanza e controllo previste dalla normativa vigente;

- 6) di demandare al Comune di Aversa (CE) e all'ASL/CE ambito 06 distretto 17 di Aversa, a disporre ogni eventuale iniziativa e/o verifica derivante dai regolamenti locali in materia urbanistica, igienico - sanitaria e ambientale;
- 7) di inviare il presente provvedimento al SUAP del Comune di Aversa (CE), che provvederà a notificare lo stesso alla ditta "Calzaturificio Cantile Massimo", all'Ufficio Urbanistica del Comune di Aversa (CE), alla Provincia di Caserta, all' A.S.L. Caserta Ambito 06 Distretto n. 17 di Aversa (CE) e all'ARPAC - Dipartimento Provinciale di Caserta;
- 8) di inoltrare copia del presente provvedimento, per via telematica, alla Direzione Generale per l'Ambiente e l'Ecosistema, all'UDCP - Segreteria di Giunta - UOD V Bollettino Ufficiale - BURC, per adempiere agli obblighi di pubblicazione di cui all'art. 23 comma 1, lettera a) del D. Lgs. 33/2013.

Dr.ssa Norma Naim